

Sentenza n. 3/2026 pubbl. il 07/01/2026
RG n. 1483/2025
Repert. n. 23/2026 del 07/01/2026
Registrato il: 06/10/2026 n.3291/2026 importo 208,75



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento RG n. 1483/2025 promosso da:

COMUNE DI [redacted] cod. fisc. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

- parte attrice -

Contro

[redacted] cod. fisc. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

- parte convenuta -

Oggetto: opposizione sanzione.

Conclusioni parte attrice: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta In via preliminare: - Accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento [redacted] Registro dei Provvedimenti, emesso dall' [redacted] in data 10/06/2025, notificato al ricorrente Comune di [redacted] in data 17/06/2025; Nel merito: - Accogliere il ricorso presentato dal Comune di [redacted] avverso il provvedimento [redacted] Registro dei Provvedimenti, emesso dall' [redacted] in data 10/06/2025, notificato al ricorrente Comune di [redacted] in data 17/06/2025, e, per l'effetto, annullarlo in ogni sua parte, così come ogni suo atto presupposto e/o conseguente. In subordine, nella denegata ma non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale: - Rideterminare la sanzione nella misura minima, tenuto conto delle argomentazioni esposte ed, in particolare, dell'avvenuta anonimizzazione e pseudonimizzazione dei dati, del carattere pubblico della vicenda e delle informazioni per cui è causa. Con vittoria completa di spese e competenze del presente procedimento".

Conclusioni parte convenuta: "dichiarare l'infondatezza del ricorso avverso il provvedimento impugnato. Con vittoria di compensi giudiziali".

MOTIVI DELLA DECISIONE



1.- Il Comune di [REDACTED] si è opposto al provvedimento [REDACTED] con il quale [REDACTED] aveva irrogato a suo danno la sanzione € 12.000,00 per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, 10 e 12, parr. 3 e 4, del Regolamento UE 2016/679, nonché 2-ter e 2-octies del Codice Privacy, oltre alle sanzioni accessorie di pubblicazione e annotazione delle sanzioni eccependo:

a) *"insussistenza dell'elemento soggettivo"*: la pubblicazione sarebbe avvenuta in base agli *"obblighi imposti agli Enti amministrativi, relativamente alle esigenze di "Trasparenza", ai sensi del D.lgs. 33/2013"* e aveva correttamente gli interessi in gioco *"minimizzando e pseudonimizzando i dati della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] che nessuno, salvo la diretta interessata, è in grado di identificare leggendo la delibera consiliare in questione"*;

b) insussistenza anche dell'elemento oggettivo della violazione in quanto:

- sarebbe prevalente l'obbligo di trasparenza amministrativa alla stregua di *"principio generale e fondamentale non soltanto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ma anche dei loro rapporti con i cittadini"*;

- il pregiudizio lamentato sarebbe inesistente a causa della *"notorietà delle informazioni"* con la conseguenza che *"la pubblicità e la diffusione dell'atto non possono causalmente essere correlati all'operato dell'amministrazione"*.

La difesa erariale ha eccepito che:

a) *"la pubblicazione da parte del Comune ricorrente della delibera comunale n. 70 del 15/11/2021 sul proprio sito web istituzionale non è avvenuta in adempimento di un obbligo legale, atteso che tale atto amministrativo non rientra tra quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ex D.lgs. 33/2013"*;

b) *"l'atto amministrativo in parola contiene informazioni che permettono l'agevole identificazione degli interessati e, quindi, dati personali"*;

c) *"per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, con la conseguenza che l'errore sulla liceità della condotta, collegato alla buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando risulti inevitabile"*;

d) non è corretto ritenere che *"il carattere notorio e pubblico dei dati personali rende lecito un trattamento effettuato illecitamente, come nel caso di specie"*.



2.- Oggetto del presente giudizio è costituito dalla verifica della legittimità della pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di [REDACTED] avente il seguente oggetto: *“interrogazione urgente presentata dai gruppi consiliari ... di richiesta di chiarimenti in merito agli arresti domiciliari del Comandante dei Vigili Urbani di [REDACTED] ‘Omissis’ e dell’agente ‘omissis’; gli interroganti, “premesso che sui principali quotidiani ed emittenti è emersa la notizia dell’arresto della Comandante di vigili urbani di [REDACTED] e di un agente” hanno chiesto al Sindaco:*

- “se l’Amministrazione fosse informata del fatto che l’agente ‘omissis’, le cui generalità sono indicate nell’allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione per motivi di privacy, fosse stata colpita da sentenza passata in giudicato per il reato di calunnia e fosse stata precedentemente licenziata da altro comando di Polizia municipale”;

- se “è vero quanto riportato dal quotidiano La Nazione del 10-11-2021, ossia se ci sono state conversazioni tra gli assessori ed il Comandante “omissis2”, le cui generalità sono indicate nell’allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, sottratto alla pubblicazione per motivi di privacy, o l’agente “omissis” in merito a considerazioni diffamatorie nei confronti di dipendenti comunali”.

Se quest’ultima parte dell’interrogazione si appalesa inammissibile in quanto riferite a condotte *sub iudice*, le forze politiche hanno del tutto correttamente chiesto se l’Amministrazione comunale fosse a conoscenza dei “pregressi” dell’agente e *“come (il Sindaco) intende organizzare il servizio di Polizia municipale e sopperire alla riduzione di personale conseguente agli arresti domiciliari”.*

Premesso che la produzione normativa dell’Autorità Indipendente ha chiaramente natura regolamentare e, come tale, non può incidere sul riconoscimento dei diritti, si deve rilevare che in questa fattispecie al diritto alla riservatezza si contrappongono altri diritti quali quello dei cittadini ad essere informati delle vicende locali e quello delle forze politiche di poter esercitare i poteri democratici di trasparenza e di interrogazione delle autorità comunali.

Detto contemperamento ricade nelle prerogative dell’Autorità Giudiziaria.

Nella presente controversia un dato è pacifico, ovvero l’esistenza del procedimento penale a carico dei due dipendenti del Comune, di cui peraltro era stata data ampia rilevanza dagli organi di stampa. A prescindere dal fondamento



dell'inchiesta – riservata al giudice penale - ciò che conta è solo il fatto storico ovvero la pendenza del procedimento penale che rappresenta certamente elemento di interesse pubblico avendo coinvolto non solo due funzionari pubblici ma soprattutto appartenenti alla Polizia Municipale che era pur sempre forza di polizia col compito di garantire la legalità. Che vi fosse quell'interesse pubblico è – a ben vedere – ammesso anche dagli interessati che, infatti, non hanno proposto azioni finalizzate alla tutela della propria riservatezza contro il quotidiano che aveva riportato la notizia. Orbene, ammessa la rilevanza pubblica dei fatti, deve ammettersi anche che le forze politiche interroganti erano pienamente legittimate a rivolgere sul punto domande al sindaco quale esercizio di primarie prerogative democratiche di controllo amministrativo - cui sono tenute tutte le forze rappresentate nel consiglio comunale e ancor più se di minoranza. Da ciò consegue che la pubblicazione sul sito internet della seduta – peraltro con l'inutile oscuramento dei nominativi dei funzionari coinvolti – rappresenta per il comune un atto non soltanto dovuto - in quanto relativo ad un evento realizzatosi nell'ambito della vita pubblica dell'Ente - ma necessario proprio per dare ai cittadini conto dell'attività delle forze politiche che avevano presentato l'interrogazione ed al fine del controllo dei primi sui proprie eletti.

Così delineati i doveri di pubblicità gravanti sul comune, occorre comprendere se il trattamento dei dati sensibili sia avvenuto in maniera legittima. A parere del Tribunale, la questione deve essere risolta alla luce della particolare natura del diritto alla *privacy* che gode - al pari degli interessi legittimi in ambito amministrativo - non di una tutela assoluta ma "variabile" che si modella sulla base della rilevanza pubblica del titolare: più è alta la carica pubblica ricoperta - con conseguente maggiore interesse pubblico rispetto alla vicissitudini di essa - e minore è lo spazio di tutelabilità della riservatezza ove vengano resi pubblici fatti oggettivi che riguardano l'incarico ricoperto. In altri termini: soggetti che rivestono cariche pubbliche sono per definizione titolari di un diritto alla *privacy* che risente delle caratteristiche della carica ricoperta con la conseguenza che, allo stesso modo in cui hanno beneficiato del prestigio derivante dal proprio *status*, quei soggetti non possono sottrarsi agli *oneri* ad esso connaturati. Da ciò non può che conseguire una fisiologica "contrazione" della tutela della riservatezza con la conseguenza che la parte deve necessariamente tollerare "l'invasione" nel-



la propria sfera di riservatezza di pubblicazioni di notizie che hanno interessato la carica ricoperta.

A parere del Tribunale il Comune ha quindi correttamente dato atto dell'interrogazione in merito ai fatti di cronaca di cui le parti interessate non possono in nessun modo dolersi invocando un'inammissibile censura rispetto alla legittima dialettica politica in conseguenza di un simile "terremoto" nella struttura amministrativa comunale. Nessun addebito può essere rivolto al Comune di [REDACTED] con conseguente annullamento della sanzione emessa dal [REDACTED] convenuto.

Per quanto attiene alle spese legali, si osserva che, stante la soccombenza, esse devono fare carico sulla parte convenuta.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ed in accoglimento del proposto ricorso:

- annulla il provvedimento [REDACTED] n. [REDACTED] emesso dall' [REDACTED] [REDACTED] per la protezione del [REDACTED] [REDACTED] carico del Comune di [REDACTED]
- condanna l' [REDACTED] [REDACTED] a rifondere le spese legali sostenute dal Comune di [REDACTED] che si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori come per legge.

Pistoia, 04/01/2026.

Il giudice
dott. Matteo Marini

